

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 maggio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ACLI SEI DO KAN AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI €200,00;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4750/773 PF15-16 FDL/GB DEL 3.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Acli Sei Do Kan di Cicciano (NA). Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. VILLARICCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI €600,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

3. RICORSO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ASD VILLARICCA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE:

- **INIBIZIONE PER MESI 6;**

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dalla società ASD Villaricca Calcio di Villaricca (NA) e dal sig. Nicola Tambaro:

- accoglie il ricorso della società ASD Villaricca Calcio e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- respinge il ricorso del sig. Nicola Tambaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Francesca Mite – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

4. RICORSO DEL SIG. DAMIANO BALBO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.3.2022 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMP. PROV. ALLIEVI DI CATANIA META C5/LA MERIDIANA DEL 15.3.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA – COM. UFF. N. 340 DEL 22.3.2017) (Delibera della Corte Sportiva Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 375/TFT 28 dell'11.4.2017 procedimento 145/A)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Damiano Balbo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DELL'ACQUA FRANCESCO PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE-CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTURA MATERA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 4 BIS DEL C.G.S., 19 DEL C.G.S. E 1, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 7160/302PF16-17 CS/MB/SDS DELL'11.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 99 del 12.04.2017)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, infligge al sig. Dell'Acqua Francesco Paolo la sanzione dell'inibizione per mesi 9.

III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Francesca Mite – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

6. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.02.2019 INFLITTA AL SIG. SIRCU GERARD COSTANTIN SEGUITO GARA ASD VALDRUENTO/ACCADEMIA INTETORINO DEL 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino – Com. Uff. n. 37 del 23.02.2017)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e infligge al sig. Sircu Gerard Costantin la sanzione della squalifica fino al 23.02.2021.

7. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. ESPOSITO SABINO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 E 46, COMMA 6 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
- **AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9234/359 PFI16-17 CS/MB/VG DEL 28.02.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 101 del 13.4.2017)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 di Atripalda (AV), risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; con la presenza delle sigg.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO PONTINIA PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL SIG. MARCO PIRANI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO PONTINIA;**
- **SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL CALCIATORE RAIMONDO ROSCIOLI;**

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 41/LND del 9.2.2017 e della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o C.R. Lazio Com. Uff. n. 305 del 10.3.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Pontinia di Pontinia (LT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

I PRESIDENTI

Dott. Luigi Caso - Prof. Mauro Sferrazza

Publicato in Roma il 30 maggio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio